



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

n. 1

del 24.02.2022

**OGGETTO: DEFINIZIONE FONDO DI GARANZIA DEI DEBITI COMMERCIALI –
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024.**

L'anno duemilaventidue addì ventiquattro del mese di febbraio alle ore 20.30, in video conferenza tramite la piattaforma Zoom causa emergenza Covid-19, previa l'osservanza di tutte le disposizioni di legge e le formalità vigenti, si è riunito, per convocazione del Presidente, il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione delle Aree Protette della Valle Sesia.

Assume la Presidenza il Dott. Ferrari Paolo assistito dalla dott.ssa Lucia Pompilio con funzioni di Segretario verbalizzante.

Il Presidente dà incarico al Segretario di procedere all'appello dei Consiglieri:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
FERRARI Paolo	X	
ANNOVAZZI Maria Teresa	X	
DEGASPARIS Andrea		X
FERRARIS Giuseppe	X	
TAMBORNINO Egidio	X	
VAIRA Filiberto	X	

Dei quali sono presenti n. 5

IL CONSIGLIO

Visto l'art. 12 lettera k) della L.R. 19/2009 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", che istituisce l'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia, al quale sono affidati in gestione il Parco Naturale dell'Alta Val Sesia e dell'Alta Val Strona e il Parco Naturale del Monte Fenera.

Vista la Deliberazione del Consiglio dell'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia n. 1 del 2.03.2020 di insediamento del Presidente e del Consiglio dell'Ente stesso.

Riconosciuta la legalità della seduta, essendo presente la maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto dell'Ente, approvato con Deliberazione del Consiglio n. 40 del 16.10.2012.

Visto l'art. 14, comma 2 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. che individua le funzioni dei Presidenti degli Enti di gestione delle aree protette piemontesi.

Preso atto della deliberazione di Consiglio n. 1 dell'1.02.2021 di attribuzione dell'incarico di Direttore dell'Ente, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i., alla Dirigente Dott.ssa Lucia Pompilio;

Riconosciuta la legalità della seduta, essendo presente la maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto dell'Ente, approvato con Deliberazione del Consiglio n. 40 del 16.10.2012.

Visto l'art. 1, c. 862, L. 30 dicembre 2018 n. 145, il quale prevede che: "862. Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente";

Preso atto che tale obbligo decorre dall'esercizio 2021, ai sensi dell'art. 1, c. 859, L. n. 145/2018: "859. A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:

- a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello

del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231."

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, c. 861, L. n. 145/2018: "861. Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto- Atto prodotto da sistema informativo automatizzato legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato il sistema SIOPE+";

Richiamato il Decreto legge Milleproroghe D.l. 31 dicembre 2020, n. 183 convertito in legge, ove il correttivo riscrive il comma 861 della l. 145/2018 aggiungendovi un ultimo periodo il quale stabilisce che limitatamente al 2021, le amministrazioni pubbliche, qualora riscontrino, dalle proprie registrazioni, pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla Piattaforma elettronica (Pcc) possono elaborare gli indicatori di ritardo annuale dei pagamenti sulla base dei propri dati, con le modalità fissate dal comma stesso, includendo anche i pagamenti non comunicati, previa relativa verifica del competente organo di controllo di regolarità amministrativa.

Accertato che la situazione delle fatture e dei pagamenti è allineata con le risultanze della Piattaforma per la Certificazione dei Crediti del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Dato atto che nello stock del debito al 31.12.2021 sono ricomprese fatture e note di credito per un importo complessivo pari a € 580,22;

Rilevato pertanto che dalle scritture contabili risulta quanto segue:

stock al 31.12.2020 = -----

stock al 31.12.2021 = € 580,22

e che pertanto non avendo conseguito una riduzione pari almeno al 10% dello stock 2020 è necessaria l'iscrizione del Fondo di Garanzia dei Debiti Commerciali (FGDC) e che pertanto questo Ente è tenuto ad un accantonamento pari al 5% del totale delle spese per acquisto di beni e servizi ovvero € 117.818,46 e quindi un accantonamento pari a € 5.890,92;

Ritenuto di provvedere in merito riducendo lo stanziamento del capitolo di parte corrente 36510 'Fondo di riserva per le spese obbligatorie' come da schema di variazione allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole dell'organo di revisione dell'Ente Dott.ssa Vera Bassetti, prot. dell'Ente n. 236 del 16.02.2022;

Attesa la regolarità dell'atto;

Visto l'art. 15 lettera n) della Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19;

A voti unanimi, favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge dai presenti aventi diritto al voto;

DELIBERA

- 1) Di prendere atto che, sulla base dei dati risultanti dalla contabilità dell'Ente, questo Ente è tenuto ad effettuare l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali per € 5.890,92 non avendo conseguito una riduzione pari almeno al 10% dello stock 2020 rispetto al 2021.
- 2) Di approvare la variazione al Bilancio di Previsione per l'anno 2022-2024 – Esercizio 2022, riducendo lo stanziamento del capitolo di parte corrente 36510 'Fondo di riserva per le spese obbligatorie' riguardante l'acquisto di beni e servizi per € 5.890,92 e contestualmente accantonarli sul capitolo 36499 'Fondo garanzia debiti commerciali' del titolo I, come da schema allegato per farne parte integrante e sostanziale.

Di pubblicare la presente deliberazione all'Albo Pretorio dell'Ente di gestione delle Aree protette della Valle Sesia nonché nel sito istituzionale dell'Ente di gestione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d) del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

Ferrari Paolo
Firmato digitalmente

Il Segretario

Dott.ssa Lucia Pompilio
Firmato digitalmente

Ai sensi del D.lgs. 267/2000 art. 49 si esprime parere favorevole/non favorevole di regolarità tecnica in merito al provvedimento in oggetto.

Il responsabile

Ai sensi del D.lgs. 267/2000 art. 49 si esprime parere favorevole/non favorevole di regolarità contabile in merito al provvedimento in oggetto.

Il responsabile

La presente deliberazione è resa pubblica mediante l'Albo Pretorio digitale dell'Ente sul sito web www.areeprotettevallesesia.it

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno..... e vi rimane per giorni 15.

Il Direttore

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi alle sedi di Giurisdizione Amministrativa.

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativa.

Lì

Il Direttore